

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 1

03 NOV. 2020



Statuto della QUISQUEYA APS

INDICE

Art. 1 - Denominazione, sede e durata	1
Art. 2 - Principi e scopi sociali	1
Art. 3 - Efficacia dello Statuto	2
Art. 4 - Interpretazione dello Statuto	2
Art. 5 - Finalità e attività	2
Art. 6 - Soci Ammissione	4
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci	5
Art. 8 - Recesso ed esclusione del socio	5
Art. 9 - Organi sociali	6
Art. 10 - Assemblea	6
Art. 11 - Compiti dell'Assemblea	6
Art. 12 - Validità Assemblee	7
Art. 13 - Verbalizzazione	7
Art. 14 - Organo di amministrazione	7
Art. 15 - Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere	8
Art. 16 - Organo di Consiglio	9
Art. 17 - Organo di Controllo	9
Art. 18 - Il Collegio dei Revisori	10
Art. 19 - Il Collegio dei Probiviri - Garanti	10
Art. 20 - Incompatibilità	11
Art. 21 - Patrimonio sociale e risorse economiche	11
Art. 22 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio	11
Art. 23 - Bilancio	12
Art. 24 - Personale retribuito	12
Art. 25 Assicurazione dei volontari	12
Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	12
Art. 27 - Disposizioni finali	12



"QUISQUEYA APS"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

L'Ente del Terzo Settore, "Quisqueya APS".

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia degli Enti del Terzo Settore.

È una Associazione riconosciuta, si trova iscritta nel Registro Regionale delle associazioni di Promozione Sociale con il numero 66; fu costituita il 18 Marzo 2010, ai sensi dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è una Associazione democratica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, in seguito modificata.

L'Associazione ha sede Legale in Via Liguria, n. 80 a Cagliari.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea potrà modificarne la durata.

Art. 2 – Principi e scopi sociali

Quisqueya APS, è una Associazione democratica e autonoma dai partiti, non ha fini di lucro ed è stata costituita al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita, di occupazione lavorativa ed una integrazione sociale effettiva.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, ecc. mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale

Svolgere attività di utilità sociale in favore di associati e di terzi. In particolare, essa intende promuovere attività di tipo assistenziale in campo sociale, socio-sanitario, ma anche di tipo benefattivo, di tutela dei diritti civili, didattico e formativo, ricreativo, di promozione della cultura, dell'arte e della cooperazione internazionale.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. L'Associazione Quisqueya si impegna a promuovere, organizzare e realizzare progetti e iniziative di tipo assistenziale, anche in materia socio-sanitaria, volti al sostegno quotidiano di bambini, donne, anziani e disabili, sia sul piano fisico sia sul piano del disbrigo degli adempimenti burocratico-amministrativi presso il servizio sanitario nazionale, specie per i cittadini in assistenza protesica, nonché organizzare servizi di patronato e di assistenza fiscale per persone svantaggiate e non, così operando a difesa dei diritti e della tutela della salute di costoro.

Si impegna inoltre a promuovere attività di produzione, scambio e cooperazione nel campo della cultura, della scienza, delle arti, delle attività sociali, socio-assistenziali e di valorizzazione delle risorse locali, umane e ambientali, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi, promuovere gemellaggi in generale, in particolare tra Enti e istituzioni di Paesi europei ed extraeuropei, promuovere ed organizzare attività ricreative, corsi di formazione, lingue, danza, musica e bricolage.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Quisqueya APS, è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

L'intento è di promuovere una società libera, egualitaria, solidale e democratica, così sviluppando la conoscenza, la valorizzazione delle differenze, e favorendo l'interscambio tra le persone.

Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 della legge in materia al codice civile.

Art. 5 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali (ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni);

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale, di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- n) promuovere gemellaggi in generale, in particolare tra enti e istituzioni di Paesi europei ed extraeuropei;
- o) Possedere e/o gestire strutture, anche di terzi, solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- p) Promuovere e gestire laboratori didattici, formativi, coreutici, artistico-creativi, teatrali, fotografici, musicali, naturalistici, disegni, moda, cucina, artigianato, danza, pittura e bricolage;
- q) promuovere, gestire e organizzare ogni altro servizio (divulgativo, didattico, formativo, assistenziale, ricreativo, educativo, ecc.) volto a realizzare lo scopo associativo.

Per il raggiungimento dei propri scopi (a titolo esemplificativo e non esaustivo), *mediante la realizzazione delle seguenti azioni:*

- a) indire ed organizzare eventi, dibattiti, incontri, convegni, Redding letterari, spettacoli, mostre, esposizioni, rassegne, visite guidate, viaggi culturali, mercatini culturali, fiere, feste, convivi eno-gastronomici, tavole rotonde, premi letterari, seminari, saggi, ecc. su argomenti d'interesse sociale, socio-assistenziale, scientifico, umanitario, economico, artistico, ambientale, storico e culturale o comunque in qualsiasi modo legati agli scopi sociali; curare rubriche d'informazione a cadenza giornaliera, settimanale, mensile ecc., nonché pubblicazioni, e ogni tipo di produzione editoriale, anche multimediale;
- b) stipulare accordi con Enti, altre associazioni e/o terzi in genere, richiedere tutti i contributi e sussidi a favore previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività descritte, nonché partecipare a bandi, concorsi e altro;
- c) organizzare spettacoli o comunque eventi di natura commerciale, a carattere occasionale, ovvero raccolte di fondi occasionali, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo;
- d) accettare, in via meramente strumentale e non principale, donazione liberalità da terzi;
- e) organizzare iniziative, servizi, attività divulgative, inerenti gli scopi sociali, a tal fine collaborando con Scuole, Enti pubblici, ed Associazioni con le stesse finalità sociali.

Quisqueya APS opera in tutto il territorio della Regione Autonoma della Sardegna, nazionale ed internazionale.

Art. 6 - Soci Ammissione

Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti che, riconoscendosi nelle finalità sociali, operano negli ambiti di attività dell'Associazione; entrano a farvi parte a seguito di richiesta scritta che dovrà fornire tutti gli elementi per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo e previo voto unanime e motivato di quest'ultimo, contro cui è ammesso appello all'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione all'ORGANIZZAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso e le cause elencate di cui all'art.6.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS - APS ed alla sua attività. **In modo particolare i soci hanno diritto:**

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall' ETS - APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS - APS.
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- c) di essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento.
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- e) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali.
- f) di votare in Assemblea.
- g) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
- h) di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

I soci hanno il dovere:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento, se presente, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS - APS.
- c) a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- d) al versamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Recesso ed esclusione del socio

La qualità di associato si perde per Morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. (oppure all'Organo di amministrazione).

I soci possono essere espulsi o radiati quando non ottemperino ai loro doveri sociali e segnatamente per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi al pagamento delle quote sociali;
- c) quando omettano di partecipare alle attività promosse dall'Associazione senza giustificazione;
- d) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione o ai gruppi ad essi affini.

Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, decisione avverso la quale è ammesso appello avanti l'Assemblea.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova iscrizione pari al periodo compreso dalla data di disdetta a quella della nuova iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione essendo ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente del Consiglio Direttivo;
- Organo di Consiglio.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive riscontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo sia in via ordinaria che in via straordinaria. L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviare a tutti i soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sul bilancio consuntivo e sulla destinazione dell'avanzo o disavanzo di gestione, determinare le quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente dello stesso ed approvare eventuali regolamenti interni, nonché fissare le direttive per l'attività dell'Associazione. Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nonché sulla nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea si convoca ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.

Art. 12 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci iscritti al libro soci mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta di tutti i soci presenti o rappresentati.

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio può ricevere più di una delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un Verbale redatto dal Segretario (oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 14 - Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, il quale è diretto dal Presidente, resterà in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

È investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, può attribuire le funzioni di amministratore ad un Consigliere o ad altra persona.

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti mediante avviso da inviare ai suoi membri almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Al Consiglio direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) deliberare sull'ammissione dei soci;
- c) convocare l'Assemblea;
- d) determinare il valore delle quote associative per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre lo schema di bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 15 – Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ed ha la firma sociale, anche per gli atti considerati di straordinaria amministrazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene rapporti con i terzi.

Il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente:

In caso di assenza o impedimento assume le sue funzioni che spettano al Presidente.

Il Segretario

È eletto dal Consiglio Direttivo, tra i componenti dello stesso organo, dura in carica 3 (tre) anni, dirige gli uffici dell'Organizzazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare:

- a) Redige i verbali del Comitato Direttivo.
- b) Attende alla corrispondenza.
- c) Cura la tenuta in regola del libro soci.
- d) Dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente.
- e) Predispose tutte le comunicazioni del Presidente.
- f) Provvede ai rapporti tra l'Organizzazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti

- locali, gli istituti
g) di credito e gli altri enti in genere.

Il Tesoriere:

- a) Cura la gestione amministrativa dell'organizzazione e ne tiene idonea contabilità.
- b) Effettua le relative verifiche. Nel caso di figura diversa dal presidente e, nominato dallo stesso in quanto
- c) Incarico di fiducia dello stesso, dura in carica 3 (tre) anni.

In particolare il Tesoriere:

- a) Tiene i libri contabili.
- b) Predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
- c) Emette mandati di pagamento, con il concorso del Presidente.
- d) Tiene la cassa.

Art. 16 - Organo di Consiglio

- vigila sull'osservanza della legge dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Consiglio può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Organo di Controllo

(viene nominato nel caso se ne ravvisi la necessità)

1. Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 Dlgs. 117/2017 viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori

(viene nominato nel caso se ne ravvisi la necessità)

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato illimitatamente.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ETS - APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 19 - Il Collegio dei Probiviri - Garanti

(viene nominato nel caso se ne ravvisi la necessità)

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ETS - APS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limiti.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei

suoi componenti.

Art. 20 - Incompatibilità

Le cariche di Consigliere, revisore contabile e membro del Collegio dei Probiviri o Garanti sono incompatibili

Art. 21 – Patrimonio sociale e risorse economiche

L'Associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati, e dagli eventuali contributi da parte degli stessi;
- dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo e dalle rendite di essi;
- da donazioni, eredità, legati, elargizioni, finanziamenti, lasciti, appalti e contributi di persone fisiche, società, enti privati e pubblici, anche comunitari e internazionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Stato, Unione Europea, Comuni, Provincia);
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- dai proventi di iniziative - eventualmente anche commerciali, purché occasionali e ausiliarie rispetto agli scopi associativi - attuate o promosse tramite l'Associazione, nonché da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo che risponde della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta d'approvazione del rendiconto economico.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, versati nella misura di Euro 210,00.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 22 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Errore. Il segnalibro non è definito.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Art. 23 - Bilancio

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e la relazione d'accompagnamento. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e chiudono il 31 dicembre (sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione).

Art. 24 - Personale retribuito

Può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 25 Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi (ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017).

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 12. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Letto, approvato e sottoscritto, addì 2^{do} giorno del mese di ottobre dell'anno 2020.

Firme:

1. Francesca Trois
2. Eva Manca



.....

.....

In allegato documento d'identità dei firmatari



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE QUISQUEYA
SEDE LEGALE IN CAGLIARI - VIA LIGURIA 80
COD. FISC. 92173440923

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data odierna, in Cagliari, presso la sede, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dell'Associazione intestata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento Statuto dell'Associazione in riferimento alla Riforma del Terzo Settore
- Varie ed eventuali

Il Presidente, Sig.ra Francesca Trois, chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Eva Manca, constata e fa constatare che sono presenti i seguenti associati: Sig.ra Zoraida Dolores De La Rosa, Sig.ra Eva Manca, Sig.ra Francesca Trois, Dott. Gianfranco Ximenes, Sig. Giulio Pisano. Sig. Antonino Cappai, Avv. Maria Rosaria Ximenes, Sig.ra Ellen Angelina Delalio, Sig.ra Jency Marisela De Los Santos, Sig. Giovanni Perra, Sig.ra Monika Padol, Sig.ra Elizabeth Rijo, Sig. Marco Faniari, In delega: Sig. Roberto Saba, Sig.ra Graciela Linares, Sig. Jefry Gomez, Alessandra Pistis.

Egli dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Prendendo la parola il Presidente spiega la necessità dell'adeguamento dello Statuto. Le Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri anticipatamente all'entrata in vigore della Riforma del Terzo settore debbono provvedere all'adeguamento dei loro statuti alla nuova disciplina del Codice del Terzo settore (CTS)

Si procede con la lettura dello Statuto aggiornato, punto per punto, che si allega al presente verbale.

Segue discussione al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto.

Il Presidente provvederà alla registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Cagliari, lì 02/10/2020

Il Segretario
(Eva Manca)

Il Presidente
(Francesca Trois)